

Bruxelles, 21 dicembre 2020
(OR. en)

14317/20
ADD 1

AVIATION 259
DELECT 186

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 9326 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 9326 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: C(2020) 9326 final - ANNEXES 1 to 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2020
C(2020) 9326 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all'invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione

ALLEGATO I

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) l'indice è sostituito dal seguente:

Indice

21.1 Generalità

SEZIONE A – REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1 Finalità

21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

21.A.3B Direttive di aeronavigabilità

21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

21.A.5 Conservazione della documentazione

21.A.6 Manuali

21.A.7 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.A.11 Finalità

21.A.13 Ammissibilità

21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa

21.A.15 Domanda

21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

21.A.20 Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

21.A.31 Progetto di tipo

21.A.33 Verifiche e prove

21.A.35 Prove in volo

21.A.41 Certificato di omologazione

21.A.44 Obblighi del titolare

21.A.47 Trasferibilità

21.A.51 Durata e validità prolungata

21.A.62 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

21.A.65 Mantenimento dell'integrità strutturale degli aeromobili

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.A.90A Finalità
- 21.A.90B Modifiche standard
- 21.A.90C Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione
- 21.A.92 Ammissibilità
- 21.A.93 Domanda
- 21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità
- 21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità
- 21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
- 21.A.108 Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa
- 21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

- 21.A.111 Campo d'applicazione
- 21.A.112A Ammissibilità
- 21.A.112B Dimostrazione di idoneità
- 21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare
- 21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
- 21.A.116 Trasferibilità
- 21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
- 21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA
- 21.A.118B Durata e validità
- 21.A.120B Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE

- 21.A.121 Finalità
- 21.A.122 Ammissibilità
- 21.A.124 Domanda
- 21.A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere
- 21.A.125B Non conformità
- 21.A.125C Durata e validità
- 21.A.126 Sistema di verifica della produzione
- 21.A.127 Prove: aeromobile

- 21.A.128 Prove: motori ed eliche
- 21.A.129 Obblighi del fabbricante
- 21.A.130 Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

- 21.A.131 Finalità
- 21.A.133 Ammissibilità
- 21.A.134 Domanda
- 21.A.135 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione
- 21.A.139 Sistema qualità
- 21.A.143 Manuale d'impresa
- 21.A.145 Requisiti per l'approvazione
- 21.A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata
- 21.A.148 Trasferimenti di sede
- 21.A.149 Trasferibilità
- 21.A.151 Termini di approvazione
- 21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.157 Indagini
- 21.A.158 Non conformità
- 21.A.159 Durata e validità prolungata
- 21.A.163 Privilegi
- 21.A.165 Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

- 21.A.171 Finalità
- 21.A.172 Ammissibilità
- 21.A.173 Classificazione
- 21.A.174 Domanda
- 21.A.175 Lingua
- 21.A.177 Emendamenti o modifiche
- 21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.180 Verifiche
- 21.A.181 Durata e validità
- 21.A.182 Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

- 21.A.201 Finalità
- 21.A.203 Ammissibilità

- 21.A.204 Domanda
- 21.A.207 Emendamenti o modifiche
- 21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21.A.210 Verifiche
- 21.A.211 Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

- 21.A.231 Campo d'applicazione
- 21.A.233 Ammissibilità
- 21.A.234 Domanda
- 21.A.235 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione
- 21.A.239 Assicurazione qualità del progetto
- 21.A.243 Informazioni
- 21.A.245 Requisiti per l'approvazione
- 21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto
- 21.A.249 Trasferibilità
- 21.A.251 Termini di approvazione
- 21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione
- 21.A.257 Indagini
- 21.A.258 Non conformità
- 21.A.259 Durata e validità prolungata
- 21.A.263 Privilegi
- 21.A.265 Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

- 21.A.301 Finalità
- 21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili
- 21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze
- 21.A.307 Idoneità di parti e pertinenze per l'installazione

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21.A.431A Finalità
- 21.A.431B Riparazioni standard
- 21.A.432A Ammissibilità
- 21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa
- 21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
- 21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

21.A.439 Produzione di parti per la riparazione

21.A.441 Esecuzione delle riparazioni

21.A.443 Limitazioni

21.A.445 Danni non riparati

21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601 Finalità

21.A.602 Ammissibilità

21.A.602B Dimostrazione di idoneità

21.A.603 Domanda

21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21.A.605 Requisiti relativi ai dati

21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

21.A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21.A.611 Modifiche di progetto

21.A.615 Verifiche dell'Agenzia

21.A.619 Durata e validità

21.A.621 Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21.A.701 Campo d'applicazione

21.A.703 Ammissibilità

21.A.705 Autorità competente

21.A.707 Domanda di permesso di volo

21.A.708 Condizioni di volo

21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo

21.A.711 Rilascio del permesso di volo

21.A.713 Modifiche

21.A.715 Lingua

21.A.719 Trasferibilità

21.A.721 Verifiche

21.A.723 Durata e validità

- 21.A.725 Rinnovo del permesso di volo
- 21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
- 21.A.729 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

- 21.A.801 Identificazione di prodotti
- 21.A.803 Trattamento dei dati identificativi
- 21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze
- 21.A.805 Identificazione di parti critiche
- 21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B - PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI

- 21.B.5 Finalità
- 21.B.20 Obblighi dell'autorità competente
- 21.B.25 Requisiti d'impresa per l'autorità competente
- 21.B.30 Procedure documentate
- 21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure
- 21.B.40 Composizione delle controversie
- 21.B.45 Resoconti/coordinamento
- 21.B.55 Conservazione della documentazione
- 21.B.60 Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.B.70 Specifiche di certificazione
- 21.B.75 Condizioni speciali
- 21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile
- 21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
- 21.B.100 Livello di partecipazione
- 21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

- 21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari

21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21.B.120 Indagini

21.B.125 Non conformità

21.B.130 Rilascio dell'autorizzazione a procedere

21.B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21.B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21.B.150 Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.B.220 Indagini

21.B.225 Non conformità

21.B.230 Rilascio del certificato

21.B.235 Monitoraggio continuo

21.B.240 Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.260 Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.B.320 Indagini

21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità

21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

21.B.345 Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21.B.420 Indagini

21.B.425 Rilascio dei certificati acustici

21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici

21.B.445 Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per
l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21.B.520 Accertamenti

21.B.525 Rilascio di permessi di volo

21.B.530 Revoca del permesso di volo

21.B.545 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Appendici

Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione

Appendice II — Moduli AESA 15 — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo

Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità

Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità

Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico

Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile

Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio

Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione

Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza
approvazione di impresa di produzione

Appendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo
85";

(2) sono inseriti i seguenti punti 21.A.5, 21.A.6 e 21.A.7:

"21.A.5 Conservazione della documentazione

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un'approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione, o di un'autorizzazione ETSO deve tenere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i

fascicoli di ispezione del prodotto o dell'articolo sottoposto a prova ai fini della certificazione, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto o dell'articolo ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

21.A.6 Manuali

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto o di un certificato di omologazione supplementare deve redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle modifiche introdotte nei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle premesse di omologazione applicabili dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale per il prodotto o l'articolo, ed a fornirne copia all'Agenzia, su richiesta.

21.A.7 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un'approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione deve, nel dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili stabilite e comunicate dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.80, elaborare le istruzioni necessarie a garantire il mantenimento delle norme di aeronavigabilità relative al tipo di aeromobile e a qualsiasi parte a esso associata per tutta la vita operativa dell'aeromobile o a fare riferimento a tali istruzioni.
- b) Almeno una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere fornite dal titolare di:
 - 1. un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità per l'aeromobile interessato, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore;
 - 2. un certificato di omologazione supplementare o un'approvazione di modifica di progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento della riammissione in servizio del prodotto modificato;
 - 3. un'approvazione di un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento della riammissione in servizio del prodotto sul quale il progetto di riparazione è stato realizzato. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d'accordo con l'Agenzia.

Detti titolari di un'approvazione del progetto di riparazione devono successivamente rendere disponibili tali istruzioni, su richiesta, a tutte le persone tenute a rispettarle.

- c) In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto può ritardare fino a dopo l'entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il

mantenimento dell'aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l'uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato.

- d) Il titolare dell'approvazione del progetto, che è tenuto a fornire istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla lettera b), deve altresì rendere disponibili le modifiche a tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a tutte le altre persone chiamate al rispetto di tali modifiche. Tale titolare dell'approvazione del progetto deve dimostrare all'Agenzia, su richiesta, l'adeguatezza del processo relativo alla messa a disposizione delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla presente lettera.";

- (3) il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente:

"21.A.41 Certificato di omologazione

Il certificato di omologazione e il certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo devono comprendere le limitazioni operative, le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO₂ e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.";

- (4) il punto 21.A.44 è sostituito dal seguente:

"21.A.44 Obblighi del titolare

Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto:

- a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e
- b) è tenuto a specificare la marcatura in conformità al capitolo Q.

A decorrere dal [OP: *inserire la data corrispondente a un anno dopo la sua entrata in vigore*], l'obbligo di soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) è da intendersi come riferito ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, il

titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14;

(5) i punti 21.A.55, 21.A.57 e 21.A.61 sono soppressi;

(6) è inserito il seguente punto 21.A.65:

"21.A.65 Mantenimento dell'integrità strutturale degli aeromobili

Il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni deve garantire la validità del programma di mantenimento dell'integrità strutturale per tutta la vita operativa dell'aeromobile, tenendo in considerazione l'esperienza di servizio e le operazioni in corso.";

(7) al punto 21.A.90B, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall'Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità; e";

(8) è inserito il seguente punto 21.A.90C:

"21.A.90C Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità sono modifiche che non sono preparate direttamente in conseguenza di una modifica del progetto di tipo o del progetto di riparazione.
- b) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità possono essere eseguite soltanto dal titolare dell'approvazione del progetto in relazione al quale tali istruzioni sono state elaborate.
- c) I punti da 21.A.91 a 21.A.109 non si applicano alle modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità che:
 - 1. non interessano la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità e
 - 2. non impongono al titolare dell'approvazione del progetto di eseguire una dimostrazione supplementare di conformità alle premesse di omologazione.
- d) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità di cui alla lettera c) devono essere approvate dal titolare dell'approvazione del progetto secondo le procedure concordate con l'Agenzia.";

(9) il punto 21.A.101 è così modificato:

a) alla lettera b), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"b) Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:";

b) è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all'allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640*, il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall'allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303.

* Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).";

(10) i punti 21.A.105 e 21.A.107 sono soppressi;

(11) al punto 21.A.109, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7 e 21.A.108; e";

(12) al punto 21.A.118 A, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 e 21.A.120B;"

(13) i punti 21.A.119 e 21.A.120A sono soppressi;

(14) il punto 21.A.307 è sostituito dal seguente:

"21.A.307 Idoneità di parti e pertinenze per l'installazione

a) L'installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, contrassegnate in conformità al capitolo Q e accompagnate da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo AESA 1) che ne attesti la conformità della fabbricazione ai dati di progettazione approvati.

- b) In deroga alla lettera a) e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), non è richiesto un modulo AESA 1 affinché sia consentita l'installazione in un prodotto omologato delle seguenti parti e pertinenze:
- 1) una parte standard;
 - 2) nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che
 - i) non sia limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo,
 - ii) sia identificata per l'installazione in uno specifico aeromobile,
 - iii) sia destinata all'installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;
 - 3) una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell'approvazione del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, il titolare dell'approvazione del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall'installatore della parte o pertinenza nel prodotto;
 - 4) in caso di incorporazione di una modifica standard in conformità al punto 21.A.90B o di una riparazione standard in conformità al punto 21.A.431B, una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità al punto 21.A.90B, lettera a), punto 2), e al punto 21.A.431B, lettera a), punto 2). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, nelle specifiche di certificazione di cui sopra possono essere stabilite attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall'installatore della parte o pertinenza nel prodotto;
 - 5) una parte o pertinenza esente dall'approvazione di aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione*; e
 - 6) una parte o pertinenza identificata ai punti da 1) a 5) e che è un elemento di un gruppo superiore.
- c) L'installazione delle parti e pertinenze elencate alla lettera b) in un prodotto omologato è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l'installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte o pertinenza che ne dichiara il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.
-

- * Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1).";

(15) al punto 21.A.433, la lettera a) è così modificata:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione;"

b) è aggiunto il seguente punto 5):

"5) se, per una riparazione di un aeromobile soggetto all'allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640, è stato dimostrato che l'integrità strutturale della riparazione e della struttura interessata è quanto meno equivalente al livello di integrità strutturale stabilito per la struttura di base all'allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640.";

(16) i punti 21.A.447 e 21.A.449 sono soppressi;

(17) il punto 21.A.451 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 1), punto i) è sostituito dal seguente:

"i) esposte nei punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 e 21.A.443;"

b) alla lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7; e";

(18) al punto 21.A.609, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi del punto 21.A.5;"

(19) il punto 21.A.613 è soppresso;

(20) il punto 21.A.804 è sostituito dal seguente:

"21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze

- a) Tutte le parti e pertinenze la cui installazione in un prodotto omologato è consentita devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:
1. un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili;
 2. il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; e
 3. le lettere EPA per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO e per le parti e pertinenze di cui al punto 21.A.307, lettera b).
- b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l'Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inadatta ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di ammissione in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovrà includere le informazioni che non è stato possibile applicare alla parte o pertinenza.".

ALLEGATO II

L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

(1) il punto 21.A.15 è così rettificato:

a) alla lettera b), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.";

(2) il punto 21.A.93 è così rettificato:

a) alla lettera b), il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"b) La domanda deve comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:";

b) alla lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell'approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non deve essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.";

(3) al punto 21.A.174, lettera b), punto 3, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) un paese terzo:

- una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;
- uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
- il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l'aeromobile;
- la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;
- una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014* o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
- la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell'annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO₂.

* Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).";

(4) al punto 21.A.181, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) conformità ai requisiti applicabili del progetto del modello e di mantenimento dell'aeronavigabilità; e";

(5) al punto 21.A.211, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) conformità ai requisiti applicabili del progetto del modello, di protezione ambientale e di mantenimento dell'aeronavigabilità; e";

(6) al punto 21.A.431B, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall'Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità; e";

(7) al punto 21.A.432C, lettera b), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"b) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, contenente:";

(8) al punto 21.A.711, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Un'impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l'appendice IV) in virtù del privilegio concesso in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.711, o all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, se le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato sono state approvate in conformità al punto 21.A.710 del presente allegato;"

(9) al punto 21.B.325, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) Nel caso di aeromobili provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

1. per gli aeromobili nuovi o usati soggetti all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a, appendice II);
2. per gli aeromobili nuovi soggetti all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II);
3. per gli aeromobili usati soggetti all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II), se l'autorità competente ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità."

(10) nell'appendice II il Modulo AESA 15c – Certificato di revisione dell'aeronavigabilità è sostituito dal seguente:

"

Certificato di revisione dell'aeronavigabilità - Modulo AESA 15c

NOTA: le persone e le imprese che effettuano la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza con l'ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all'ispezione delle 100 ore/annuale.

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

Riferimento ARC:

In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

[NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE] (**)

certifica:

☐.....di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull'aeromobile seguente:

[oppure]

☐.....che l'aeromobile nuovo seguente:

Costruttore dell'aeromobile: Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile: Numero di serie dell'aeromobile:

(e che l'aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*):

Firmato: Autorizzazione n. (se del caso):

[OPPURE]

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA APPROVATA] (**)

[oppure]

[NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)] (**)

certifica di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull'aeromobile seguente:

Costruttore dell'aeromobile: Designazione dell'aeromobile a cura del costruttore:

Registrazione dell'aeromobile: Numero di serie dell'aeromobile:

e attesta che l'aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*):

Firmato: Autorizzazione n. (se del caso):

1° rinnovo: l'aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell'allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: Data di scadenza:

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*):			
.....			
Firmato:		Autorizzazione	n.:
.....			
Nome della società:		Riferimento	dell'approvazione:
.....			
2° rinnovo: l'aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell'allegato V ter (parte ML).			
Data di rilascio:		Data di scadenza:	
.....			
Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*):			
.....			
Firmato:		Autorizzazione	n.:
.....			
Nome della società:		Riferimento	dell'approvazione:
.....			

(*) Esclusi palloni liberi e dirigibili.

(**) Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all'aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti per l'uso del modulo stesso.

Modulo AESA 15c - versione 4".